



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Ravenna
Sezione Civile

Processo verbale di udienza nella causa

TRA

Parte istante: [REDACTED] I [REDACTED] T
rappr. e dif. dall'Avv. P. [REDACTED] U

E

Controparte: PREFETTURA - [REDACTED] 3

Il giorno 12-2-2024, nell'ufficio suddetto, davanti alla Dott.ssa ANNA MARIA
[REDACTED] I nessuno e comparso.

Il Giudice di Pace

Letto il ricorso presentato dal ricorrente e la documentazione da questi allegata
decide come da dispositivo con contestuale motivazione

Il Giudice di Pace: dott. ANNA MARIA VENTURELLI



REPUBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il giudice dott.ssa Anna Maria Venturelli

Ha pronunciato ex art. 281 sexies cp.c. la seguente

SENTENZA

Al ricorrente viene contestato di essersi arrogato il titolo di dottore nonostante non fosse in possesso di una laurea conferita da un Ente od Università legalmente riconosciuta ed istituita dal Ministero dell'Istruzione.

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Il ricorrente ha prodotto certificazione rilasciatagli dalla Università Popolare di Milano di Diploma Triennale del Primo ciclo della Laurea in Sociologia conseguita in data 10.04.2013.

Ha poi prodotto la dichiarazione del Ministero dell'Istruzione – Università e Ricerca in data 14.10.2011 - nella persona del Sottosegretario di Stato - del 14.10.2014 che riconosce essere stata concessa all'Università Popolare degli Studi di Milano la capacità giuridica di esercizio delle funzioni di elargizione della formazione degli insegnamenti e del rilascio dei titoli accademici nel territorio italiano di Lauree di 1° ciclo, di 2° ciclo e di 3° ciclo , Master e perfezionamento, in conformità ed in linea con la Convenzione di Lisbona e delle Direttive dell'Unione Europea.

In conseguenza si riconosce quindi la piena capacità della suddetta università di svolgere e rilasciare titoli accademici con valore legale in Italia .

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, visto l'art. 22 L. 689/81 ed artt. 6 – 7 D.lgs. 150/11 definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da S. [REDACTED] contro l'ordinanza ingiunzione prot. n. 620/2021 emessa in data 10.10.2023 dal Prefetto della Provincia di Ravenna così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata ordinanza ingiunzione.
- 2) Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Ravenna il 12.02.2024

Il Giudice di Pace: dott. ANNA MARIA V. [REDACTED] LLI

24
23
24
23/04/2024

Firmato Da: VENTURELLI ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Seriale: 304f0008e054e21734405b07bc46

